



ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER L'APPLICAZIONE AI COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI DEI C.C.N.L. 16/10/2008 e 12/3/2009

Il giorno 16 ottobre 2017 presso la Sala del Consiglio di Amministrazione ha
avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica rappresentata da:

Prof. Pietro PREVITALI

Dott.ssa Emma VARASIO

e la Delegazione di parte sindacale rappresentata da

le Rappresentanze Sindacali Unitarie:

e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

C.I.S.L. Università

F.L.C. - C.G.I.L.

U.I.L. - R.U.A.



Università degli Studi di Pavia

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

dei Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre

ART. 1 - Sfera di applicazione, decorrenza, durata

1. Il presente contratto integrativo di Ateneo (CCI) disciplina e tutela il rapporto di lavoro e il trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) a tempo determinato e indeterminato assunti in base all'art. 4 della Legge 236/95 - ivi compresi gli ex lettori di madrelingua straniera, assunti in base all'ex art. 28 DPR 382/1980 - quali titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata di diritto privato con l'Università degli Studi di Pavia.
2. Il presente contratto integrativo di Ateneo regola gli effetti del trattamento economico e il rapporto di lavoro in generale dei CEL a decorrere dalla data di stipula del presente contratto fino al 31/12/2021 e comunque non oltre l'entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo integrativo (CCI).
3. Le norme del presente CCI, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili fra loro e sostituiscono a ogni effetto precedenti accordi decentrati in materia.

ART. 2 – Profilo professionale e mansioni

1. I Collaboratori ed esperti linguistici, nelle loro funzioni di insegnanti di madre lingua, esercitano, con l'autonomia professionale richiesta dal loro profilo, l'attività didattica integrativa all'insegnamento delle lingue, secondo i parametri fissati dal presente CCI e nel rispetto di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali e dalle norme vigenti.
2. In particolare i CEL nell'ambito dell'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, svolgono le attività di propria competenza, nel rispetto della libertà di insegnamento, nel quadro della programmazione definita dai docenti del corso di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata, con i quali concorrono alla definizione dei programmi e dei metodi.



Università degli Studi di Pavia

3. I CEL afferiscono al Centro Linguistico d'Ateneo (CLA). Gli indirizzi gestionali sono espressi dal Presidente del Centro Linguistico, tenendo conto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.
4. Le attività dei Collaboratori ed esperti linguistici consistono in:
 - a. didattica integrativa volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue, che può avvalersi della strumentazione del Centro Linguistico di Ateneo e comprendere la didattica on line;
 - b. elaborazione e aggiornamento del materiale didattico necessario alle attività di cui al precedente punto a);
 - c. preparazione, somministrazione e correzione dei test e delle prove di accertamento delle competenze linguistiche relative alle attività di cui al punto a), nonché della loro valutazione sulla base dei criteri definiti nell'ambito della programmazione didattica e concordati con i docenti del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata;
 - d. partecipazione a commissioni di esame, quali cultori della materia, per la verifica e la valutazione delle competenze linguistiche e dell'apprendimento;
 - e. tutorato on line degli studenti
 - f. ricevimento degli studenti
 - g. riunioni di lavoro indette dal CLA

Tutte le attività elencate, ad esclusione di quella al punto e – tutorato on line degli studenti – vengono considerate al fine del computo del monte ore di cui all'art. 3.

5. Anche la programmazione oraria – intesa come distribuzione del monte ore tra tutte le attività di cui al comma precedente - è stabilita in concorso con i docenti del corso di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata.
6. Nell'ambito di tale programmazione, all'interno della quale sono comprese anche la formazione e l'aggiornamento professionali obbligatori, il CEL annota le ore svolte nell'apposito registro elettronico.

3



ART. 3 - Rapporto di lavoro

1. Per lo svolgimento delle attività indicate al precedente art. 2 è previsto un monte ore per anno accademico pari a 500, che costituisce il rapporto di lavoro a tempo pieno dei CEL, o proporzionale in caso di periodi di servizio inferiori all'anno.
2. Il rapporto di lavoro dei CEL può essere costituito anche con un monte ore inferiore, con opzioni corrispondenti a 250, 300, 350 o 400 ore per anno: il termine che sarà fissato per eventuali modifiche delle opzioni dovrà essere armonizzato con i tempi della programmazione didattica.
3. Con il consenso o la richiesta specifica del CEL i rapporti di lavoro in essere possono essere trasformati scegliendo una delle opzioni di cui al precedente comma 2 oppure in senso maggiorativo, fatta salva la necessaria verifica della effettiva e vincolante esigenza di incrementare nell'ambito del piano annuale del CLA le ore di didattica integrativa della lingua interessata e della necessaria copertura di budget.
4. Il piano annuale del CLA darà priorità alle eventuali richieste di incremento di ore avanzate dai CEL in servizio, fino al massimo delle 500 previste, rispetto a nuove assunzioni.
5. Nel caso in cui vi siano esigenze organizzative oggettive, definite all'interno del Centro Linguistico, compatibilmente con il budget a disposizione, ai CEL potranno essere assegnate, con il loro consenso, ore aggiuntive, fino ad un massimo di due quinti del monte ore fissato per ciascuno di essi.
6. Il CEL svolge la propria attività all'interno di un Corso di laurea. Ogni CEL non può essere assegnato a più di tre Dipartimenti, se non d'intesa con lo stesso.
7. In fase di programmazione (ossia di distribuzione delle ore assegnate tra tutte le attività previste), si deve tener conto che l'attività didattica integrativa in aula non può superare il 70% del monte ore di ciascun CEL.
8. Il monte ore annuale deve essere programmato su tutte le attività previste entro la fine del mese di giugno dell'anno accademico precedente.
9. Esso dovrà essere erogato, secondo quanto previsto dal calendario accademico e dall'organizzazione didattica complessiva, per non meno di tre giorni la settimana e per non

M. M. M.
4



Università degli Studi di Pavia

più di 6 ore giornaliere di didattica integrativa nel rispetto delle pause per il recupero psico-fisico.

10. La didattica integrativa in aula non può superare le 18 ore settimanali, per i contratti di 500 ore. In caso di assegnazione di ore aggiuntive, il limite di ore di didattica integrativa in aula è di 20 ore. Per i contratti con un monte ore inferiore tali statuizioni verranno applicate proporzionalmente.
11. I CEL contribuiscono per il tramite delle proprie rappresentanze, secondo le modalità previste dal regolamento del CLA, alla formulazione del piano annuale.
12. I CEL potranno partecipare alle riunioni dei vari organi collegiali didattici, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Università degli Studi di Pavia, nonché alle riunioni promosse dal CLA per l'organizzazione, la programmazione e la valutazione delle attività didattiche e a Commissioni e progetti funzionali alla didattica delle lingue straniere.
13. Nel caso in cui l'Università di Pavia decida di avvalersi dei CEL anche nelle proprie sedi decentrate, l'eventuale attribuzione definitiva dei CEL in servizio a tali sedi di lavoro potrà avvenire solo previo consenso degli interessati o su loro esplicita richiesta.
14. Qualora ad un CEL venisse richiesto di svolgere provvisoriamente la propria attività presso una delle sedi decentrate dell'Università di Pavia, gli verrà riconosciuto il trattamento di missione, purché non sia stato esplicitamente assunto per le esigenze di quella particolare sede o non vi sia stato destinato ai sensi del comma precedente.

ART. 4 – Reclutamento

1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici possono essere assunti a tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, qualora le risorse in servizio non dovessero risultare sufficienti. Le assunzioni rientrano nell'ambito della programmazione triennale del PTA.
2. Il reclutamento dei CEL di lingua madre avviene tramite concorso per titoli ed esami per il contratto a tempo indeterminato e tramite selezione per titoli e colloquio per il contratto a tempo determinato, secondo le modalità fissate in apposita sezione dei rispettivi

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a stylized signature on the left, the name 'Maddi' with the number '5' below it in the center, and several other illegible signatures on the right.



Università degli Studi di Pavia

Regolamenti in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Università di Pavia.

ART. 5 - Periodo di prova

1. Il periodo di prova dei CEL, sia che essi siano assunti con contratti a tempo indeterminato sia a tempo determinato, è fissato in tre mesi.
2. Per la disciplina del periodo di prova si rinvia al CCNL del comparto.

ART. 6 - Trattamento economico e riconoscimento dell'esperienza acquisita

1. Ai Collaboratori ed esperti linguistici sono attribuiti, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a 500 ore, i trattamenti economici di cui alle tabelle allegate.
2. Ai sensi dell'art. 51 del CCNL 21 maggio 1996 e in ossequio alla sentenza della CGCE del 26 giugno 2001 la retribuzione dei CEL è composta da due sole voci stipendiali:
 - il trattamento fondamentale, fissato dai CCNL;
 - Il Trattamento integrativo di Ateneo, costituito dalla integrazione alla retribuzione del ricercatore universitario a tempo definito, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come da tabella allegata.
3. Sulla base di quanto disposto dai CCNL e in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" la struttura retributiva per la categoria dei CEL riconosce quindi l'esperienza acquisita.
4. Trattandosi di "esperienza acquisita", e non di generica attività lavorativa, a tale scopo verranno riconosciuti utili esclusivamente i periodi di effettivo servizio prestato svolti presso Università italiane in qualità di "ex Lettori di lingua straniera ex articolo 28 del DPR 382/80" e/o di "Collaboratori Esperti Linguistici ex articolo 4 del DL 120/95 e/o ex articolo 51 del CCNL 1994/1997".



Università degli Studi di Pavia

5. I periodi di cui al punto precedente saranno riconosciuti, su domanda dell'interessato, in misura intera: i servizi e le attività svolte contemporaneamente non sono tra loro cumulabili.
6. Non vengono computati, ai fini dell'applicazione della sentenza succitata, i periodi di aspettativa senza assegni. Il riconoscimento dell'esperienza acquisita, che determina la progressione economica, avviene all'atto della assunzione in servizio e della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sulla base dei servizi già prestati.
7. Con decorrenza 1/1/2016 riprende il conteggio del periodo di maturazione della classe successiva, interrotto al 1/1/2011. A tal fine saranno considerati solo i periodi di servizio effettivo.
8. Successivamente la progressione biennale è trasformata in progressione triennale articolata per classi, in analogia a quanto previsto per i ricercatori dal D.P.R. n. 232/2011 e dall'art. 8 c. 1 e 3 della L. 240/2010. La trasformazione avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe successiva a quella in godimento al 1/1/2017.
9. L'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata ad apposita richiesta al Direttore Generale e all'esito positivo della valutazione di cui al successivo art. 7.
10. Verrà conteggiato il periodo di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado (in analogia a quanto previsto al c. 2 lett. d art. 82 CCNL).
11. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un intero anno . Il triennio soggetto a valutazione viene conseguentemente ridefinito.

ART. 7 – Valutazione ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale

1. Ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale, la valutazione dell'attività didattica integrativa svolta verrà effettuata:
 - sulla base del "Regolamento per l'attribuzione della classe stipendiale ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi dell'art 6, comma 14 della Legge 240-



2010", per quanto applicabile ai Collaboratori ed esperti linguistici, e precisamente sulla base dei risultati dei questionari di valutazione degli studenti riferiti agli insegnamenti ai quali è associata la didattica integrativa, con riferimento alla valutazione della didattica integrativa/esercitazioni, purché riferibile al singolo;

- sulla base di ulteriori criteri di valutazione in merito alle attività di cui all'art.2 c.4 non oggetto della valutazione da parte degli studenti; la loro definizione è demandata alla contrattazione decentrata.

ART. 8 - Gestione del registro elettronico di attività

1. Per ciascun Collaboratore ed Esperto Linguistico il CLA procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica quantitativa dell'attività svolta, con riferimento particolare al rispetto degli obblighi contrattuali, con il concorso dei docenti dei corsi di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata, come previsto dall'art. 4 comma 4 del DL 21-4-1995 n. 120.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, i CEL sono tenuti ad annotare la distribuzione delle ore tra le attività previste all'art. 2, comma 4 sull'apposito registro elettronico di cui all'art.2, comma 6.
Tale registro rappresenta lo strumento per l'accertamento della corrispondenza tra la programmazione oraria concordata con i docenti dei corsi di riferimento ai quali la didattica integrativa è associata e le ore di attività effettivamente svolte dai CEL.
3. All'inizio di ogni accademico, una volta concordata la distribuzione del monte ore su tutte le attività previste, il CEL, entro il 30 novembre crea un fascicolo per ciascun corso e inserisce i dati risultanti da questa programmazione concordata. Ne viene data immediata notifica elettronica sia al docente del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata sia al Presidente del Centro Linguistico.
4. Alla chiusura del registro, ogni fascicolo è validato dal docente del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata, entro quindici giorni dalla chiusura dello stesso e quindi dal Presidente del CLA. In caso di ritardi e/o impedimenti, il Presidente del CLA o il suo



vicario in caso di assenza o impedimento, procede alla validazione dei singoli fascicoli di attività.

5. I CEL possono allegare al registro di cui al precedente comma 2 una relazione sull'attività annuale svolta.
6. La validazione di ogni fascicolo di attività viene notificata elettronicamente a ogni CEL.

ART. 9 - Attività di studio, formazione e aggiornamento

1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale, e pertanto va ad essi garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche, e favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina, ivi compresa la didattica on line, nonché ad altre forme di studio e aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza.
2. Per le finalità di cui al punto precedente il CLA, nell'ambito della propria programmazione generale e fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati, è tenuto a valutare la possibilità di agevolare le richieste avanzate dai CEL, legate allo studio e alla formazione.
3. I CEL hanno comunque diritto, ogni due anni, a tre mesi di congedo retribuito per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento nel Paese di origine o in un Paese la cui lingua nazionale sia quella oggetto delle loro prestazioni; il programma dovrà essere preventivamente valutato dal CLA, che autorizza il congedo tenuto anche conto delle esigenze di svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 e sulla base delle manifestazioni di interesse eventualmente espresse dai docenti del corso di riferimento cui la didattica integrativa è associata. In caso di diniego, il programma potrà essere eventualmente modificato/integrato con il consenso dell'interessato. Al suo rientro, il CEL dovrà presentare al CLA una dettagliata relazione circa l'attività svolta, corredandola di adeguata documentazione. Il CLA a sua volta provvederà a trasmettere la suddetta relazione all'amministrazione universitaria. Nel conteggio dei tre mesi massimi consentiti sono compresi gli eventuali periodi di studio nell'ambito del programma Erasmus destinato al PTA.



ART. 10 – Assenze e Congedi

1. In materia di permessi e congedi, ivi comprese le ferie, e in generale di assenze dal lavoro, si applica ai Collaboratori ed esperti linguistici la disciplina prevista per il personale tecnico-amministrativo.

ART. 11 – Tutele e diritti

1. Ai Collaboratori ed esperti linguistici si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L. 8 marzo 2000, n. 53, nel D.Lgs 26 marzo 2001, n. 157 e nei CCNL di Comparti vigenti.
2. In tema di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili ai CEL si applica quanto disposto dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104
3. I CEL possono fruire dei servizi mensa secondo le regole previste per il personale docente.

ART. 12 – Attività ulteriori e disciplina delle incompatibilità

1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici non possono svolgere, né possono essere loro richiesti, compiti propri della docenza universitaria o comunque compiti diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, dai CCNL del Comparto Università e dal presente CCI; resta ferma l'assoluta improduttività di qualunque effetto nei confronti dell'Università dell'affidamento al CEL di compiti istituzionali in violazione della legge o dei contratti, salve le responsabilità di quanti dispongano tale affidamento.
2. Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici si applica la disciplina prevista in materia per i pubblici dipendenti, e in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001, dagli artt. 60 e ss. del DPR n. 3/1957, dalla legge n. 662/1996 e dal *Regolamento disciplinante la possibilità di svolgere attività retribuite non comprese nei compiti e doveri di ufficio per il proprio personale tecnico amministrativo e di conferire incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa.*

10



3. Ai CEL non possono essere conferiti incarichi di insegnamento retribuiti, a seguito di partecipazione a bandi di affidamento, conformemente alla normativa vigente, nello stesso corso in cui già svolgono attività in qualità di CEL.
4. I CEL possono partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme vigenti.

ART. 13- Norme transitorie e finali

1. Il regime transitorio di cui all'allegato 1) viene applicata ai CEL in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo integrativo. Ai CEL assunti in data successiva viene applicata il regime definitivo di cui al medesimo allegato 1).
2. Per quanto non previsto dal presente CCI di Ateneo si applicano, ove compatibili con la specificità e la professionalità dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, le norme previste dai CCNL del Comparto Università, dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale.
3. La richiesta di consenso per l'attribuzione ai singoli CEL del primo quinto del monte ore aggiuntivo è da ritenersi introdotta in via sperimentale per due annualità, al termine delle quali l'Amministrazione si riserva una valutazione della sperimentazione. Qualora emergano oggettive motivazioni che tale modifica abbia comportato problemi organizzativi non altrimenti risolvibili, previa comunicazione alle parti interessate, sarà reintrodotta, l'attribuzione diretta del primo quinto del monte ore a cura del CLA.
4. Il presente CCI sarà oggetto di verifica e revisione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) o di modifiche ai meccanismi di definizione della retribuzione dei ricercatori a tempo definito, a cui quella dei CEL è equiparata. A tal fine, all'atto dell'entrata in vigore di tali disposizioni, le parti si impegnano a convocarsi entro tre mesi per discutere del nuovo CCI.



ALLEGATO 1

Tabella 1

Regime di transizione DPR 232/2011

qualifica	classe	STIPENDIO (13 mensilità)	IIS (13 mensilità)	LORDO TOTALE transizione per primo inquadramento
ricercatore universitario TD	00	14.941,94	10.375,94	25.317,88
ricercatore universitario TD	00	14.941,94	10.375,94	25.317,88
ricercatore universitario TD	00	16.137,30	10.375,94	26.513,24
ricercatore universitario TD	01	16.137,30	10.375,94	26.513,24
ricercatore universitario TD	01	17.332,66	10.375,94	27.708,60
ricercatore universitario TD	01	17.332,66	10.375,94	27.708,60
ricercatore universitario TD	02	18.528,01	10.375,94	28.903,95
ricercatore universitario TD	02	18.528,01	10.375,94	28.903,95
ricercatore universitario TD	02	19.723,35	10.375,94	30.099,29
ricercatore universitario TD	03	19.723,35	10.375,94	30.099,29
ricercatore universitario TD	03	20.918,72	10.375,94	31.294,66
ricercatore universitario TD	03	20.918,72	10.375,94	31.294,66
ricercatore universitario TD	04	22.114,06	10.375,94	32.490,00
ricercatore universitario TD	04	22.114,06	10.375,94	32.490,00
ricercatore universitario TD	04	22.666,92	10.375,94	33.042,86
ricercatore universitario TD	05	22.666,92	10.375,94	33.042,86
ricercatore universitario TD	05	23.219,78	10.375,94	33.595,72
ricercatore universitario TD	05	23.219,78	10.375,94	33.595,72
ricercatore universitario TD	06	23.772,63	10.375,94	34.148,57
ricercatore universitario TD	06	23.772,63	10.375,94	34.148,57
ricercatore universitario TD	06	24.325,49	10.375,94	34.701,43
ricercatore universitario TD	07	24.325,49	10.375,94	34.701,43
ricercatore universitario TD	07	24.878,35	10.375,94	35.254,29
ricercatore universitario TD	07	24.878,35	10.375,94	35.254,29
ricercatore universitario TD	08	25.431,21	10.375,94	35.807,15
ricercatore universitario TD	08	25.431,21	10.375,94	35.807,15
ricercatore universitario TD	08	25.984,06	10.375,94	36.360,00
ricercatore universitario TD	09	25.984,06	10.375,94	36.360,00
ricercatore universitario TD	09	26.536,92	10.375,94	36.912,86
ricercatore universitario TD	09	26.536,92	10.375,94	36.912,86
ricercatore universitario TD	10	27.089,78	10.375,94	37.465,72
ricercatore universitario TD	10	27.089,78	10.375,94	37.465,72
ricercatore universitario TD	10	27.642,64	10.375,94	38.018,58
ricercatore universitario TD	11	27.642,64	10.375,94	38.018,58
ricercatore universitario TD	11	28.195,49	10.375,94	38.571,43
ricercatore universitario TD	11	28.195,49	10.375,94	38.571,43
ricercatore universitario TD	12	28.748,35	10.375,94	39.124,29
ricercatore universitario TD	12	28.748,35	10.375,94	39.124,29
ricercatore universitario TD	12	29.301,21	10.375,94	39.677,15
ricercatore universitario TD	13	29.301,21	10.375,94	39.677,15
ricercatore universitario TD	13	29.854,07	10.375,94	40.230,01
ricercatore universitario TD	13	29.854,07	10.375,94	40.230,01

Tabella 2

Regime definitivo DPR 232/2011

classe	Stipendio (13 mensilità) da ccn	Differenza stipendiale	TOTALE DEFINITIVO
00	15.696,39	9.621,49	25.317,88
01	15.696,39	12.012,21	27.708,60
02	15.696,39	13.207,56	28.903,95
03	15.696,39	15.598,27	31.294,66
04	15.696,39	16.793,61	32.490,00
05	15.696,39	17.899,33	33.595,72
06	15.696,39	18.452,18	34.148,57
07	15.696,39	19.557,90	35.254,29
08	15.696,39	20.110,76	35.807,15
09	15.696,39	21.216,47	36.912,86
10	15.696,39	21.769,33	37.465,72
11	15.696,39	22.875,04	38.571,43
12	15.696,39	23.427,90	39.124,29
13	15.696,39	24.533,62	40.230,01

Tabella 3

COSTO ORARIO

classe	Stipendio (13 mensilità) da ccn	Differenza stipendiale	TOTALE DEFINITIVO	Costo orario trattamento fondamentale	Costo orario integrazione
00	15.696,39	9.621,49	25.317,88	31,39	19,24

[Handwritten signatures]

[Large handwritten signature]



Università degli Studi di Pavia

Ai fini applicativi ogni CEL sarà inserito nella tabella transitoria nella nuova classe retributiva corrispondente alla retribuzione percepita all'atto della stipula del CCI, arrotondata per eccesso. Per il principio dell'invarianza della spesa di cui all' art. 2 DPR 232/2012, il differenziale conseguente al nuovo inquadramento di cui alla tabella transitoria non potrà essere attribuito; solo trascorsi tre anni dall'ultimo scatto biennale e previa valutazione positiva potrà essere riconosciuto il passaggio alla classe successiva di cui alla tabella definitiva. Fino a quel momento ogni CEL continua a percepire la retribuzione di cui all'ultimo scatto biennale attribuito, secondo il CCI stipulato in data 14/12/2007.